



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

CONVENZIONE QUADRO

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

e

il Consiglio Regionale della Toscana

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, P.I. 80022410486, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Angela Palamone, nata a Bellosguardo (NA) il 2 settembre 1950

e

Il Consiglio Regionale della Toscana, P.I. 01386030488, con sede legale in Firenze, Via Cavour n. 2, rappresentato dal Responsabile del Settore Rappresentanza e relazioni esterne Gino Cocchi, nato a Livorno il 24 novembre 1952;

PREMESSO CHE

1. il percorso di alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi alternanza):
 - consente un approccio metodologico-didattico formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
 - agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
 - garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall'istituzione scolastica sentito i tutor aziendali;
 - è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
 - costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- 2. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", possono promuovere momenti di alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e che gli stessi soggetti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
- L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", ss.mm.ii;
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D. lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D. lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il D. lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- la Legge 296/06 comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 25 luglio 2006, n. 59 "Testo Unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di Presidenza" ed in particolare la parte IV, Titolo I, nella



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

quale si disciplinano, agli articoli 78 e 79, i tirocini formativi presso gli uffici del Consiglio regionale;

- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213;
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
- Piano d’Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006 n. 93, Il PIGI 2006-2010, prorogato con L.R. 65/2010 “Legge finanziaria per l’anno 2011” .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l’inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso le strutture del Consiglio regionale, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l’accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

Art. 2 - Durata dei percorsi

I percorsi formativi saranno realizzati negli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni di monitoraggio e dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi seconde (per orientamento), le terze, le quarte e le quinte.

Art. 4 - Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nelle sperimentazioni

1. Ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, l'Ufficio Scolastico Regionale concorderà con il Consiglio regionale i progetti per i quali attivare percorsi, stabilendo contestualmente il calendario delle presenze presso il Consiglio regionale, gli istituti scelti e il numero di allievi da inserire nei percorsi.
2. Tali scelte saranno effettuate dal Gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d'ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico. La Regione e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ognuno dei due Enti, con funzione di:
 - a. definire l'ambito operativo dei percorsi di alternanza;
 - b. individuare il numero degli studenti da inserire nei percorsi;
 - c. comunicare alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana i percorsi di alternanza in offerta e definire le relative fasi e tempi di attuazione;
 - d. indicare le linee guida alle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione dei progetti riguardanti i percorsi di alternanza coerenti con le indicazioni del Gruppo di coordinamento;
 - e. definire i criteri di analisi e selezione dei progetti presentati dalle suddette scuole, con particolare attenzione a scegliere criteri che privilegino le eccellenze;
 - f. analizzare e selezionare i progetti, nonché comunicare alle scuole scelte l'avvio delle fasi operative dei percorsi;
 - g. monitorare e valutare le esperienze.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Art. 6 - Progettazione e attivazione

1. I progetti relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere redatti secondo uno schema-tipo, elaborato dal Gruppo di coordinamento, nel quale siano definiti per ciascun allievo gli obiettivi, le competenze attese, le modalità e i tempi di attuazione e i soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza e di professionalità che dovranno svolgere il ruolo di tutor interno ed esterno o scolastico. Il tutor interno è nominato dal Consiglio regionale, quello esterno o scolastico dall'istituto coinvolto.
2. Il tutor interno dovrà informare l'allievo nel merito delle norme vigenti con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza, sulla tutela della privacy nel trattamento dei dati, la protezione e la salute nei luoghi di lavoro, accogliere e dare assistenza didattica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso e verificarne la presenza attraverso opportuni strumenti.
3. Il tutor scolastico dovrà coadiuvare il tutor interno e l'allievo nelle attività indicate al punto precedente.
4. I tutor interno ed esterno dovranno compilare per ciascun allievo, di comune intesa, una scheda di valutazione, elaborata dal Gruppo di coordinamento, secondo specifici parametri, dell'attività svolta nell'ambito del percorso e le competenze che si ritiene abbia acquisito l'allievo.
5. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi dal curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.
6. L'attività per gli studenti delle classi seconde avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi, invece, l'offerta formativa sarà in misura crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Art. 7 - Quadro orario

Le attività formative in ambiente lavorativo si svolgeranno secondo il quadro orario previsto dalla normativa vigente, compatibilmente con le esigenze organizzative del Consiglio regionale.

Art. 8 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il Dirigente scolastico della scuola partecipante correda il progetto selezionato dal Gruppo di coordinamento con una dichiarazione contenente i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'alternanza. L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 9 - Obblighi degli allievi

1. Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute del Consiglio regionale, di tutela della privacy nel trattamento dei dati, di assicurare il buon esito dei percorsi di alternanza e la presenza presso il Consiglio regionale secondo quanto stabilito nei progetti di alternanza.

Art. 10 - Risorse finanziarie

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, su disposizione del Ministero, assegna alle scuole secondarie di secondo grado le risorse finanziarie per programmare e attuare i percorsi di alternanza.

Art. 11 - Modalità di gestione e rendicontazione amministrativo-finanziaria

Le attività realizzate dalle scuole per i propri "centri di costo" saranno rendicontate ed adeguatamente documentate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Art. 12 - Monitoraggio e certificazione

1. Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.
2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor interno e esterno o scolastico che hanno gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di riferimento.
3. Le valutazioni finali e le relative certificazioni saranno effettuati secondo la normativa in vigore.
4. I tutor interni ed esterni dovranno utilizzare il modello di certificazione predisposto dal Gruppo di coordinamento e compilarlo in base a specifici parametri concordati, dell'attività svolta e delle competenze acquisite da ciascun allievo.

Art. 13 - Pubblicizzazione

1. Il Consiglio regionale e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ogni anno daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.
2. Le istituzioni scolastiche organizzeranno, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di "Restituzione delle esperienze" aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell'istituto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Art. 14 - Efficacia

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza.

Firenze, 13 luglio 2012

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana

(F.to) Il Direttore Generale
(Angela Palamone)

Per il Consiglio Regionale
della Toscana

(F.to) Il Responsabile del Settore
Rappresentanza e relazioni esterne
(Gino Cocchi)